



Comune di San Piero a Sieve

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CREMAZIONE – L’AFFIDAMENTO -
- LA CONSERVAZIONE – LA DISPERSIONE -
DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

Approvato con Delib. CC n. 13/8.5.08
Esecutivo dal 28/5/08



Comune di San Piero a Sieve

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione.....	3
Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri	7
Art. 4 – Modalità di conservazione delle ceneri	7
Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri	9
Art. 6 – Sanzioni Amministrative	9
Art. 7 – Senso Comunitario della Morte	9
Art. 8 – Registri Cimiteriali	10
Art. 9 – Procedura	10
Art. 10 – Deposito Provvisorio	11
Art. 11 – Informazione ai Cittadini	11
Art. 12 – Tariffe	11



Comune di San Piero a Sieve

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

Le disposizioni del presente Regolamento integrano e si armonizzano, in quanto compatibili, con quelle del vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n.28/1983 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non in forno crematorio autorizzato.

a) Cremazione di salme

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'*Ufficiale di Stato Civile* sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;

In mancanza di disposizione testamentaria la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più



Comune di San Piero a Sieve

parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

La dichiarazione di cui sopra si configura come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con relativa applicazione, ai fini dell'autenticazione, dell'art. 38 comma del D.P.R. 445/2000

2. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In questo ultimo caso, ovvero in caso di Comuni diversi, *l'Ufficiale di Stato Civile* del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge; Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso quest'ultimo provvede a trasmettere processo verbale al comune di ultima residenza del defunto.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (L. 130/01 art 3 c. 1 lett. a), ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziari, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
4. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.



Comune di San Piero a Sieve

b) Cremazione di resti mortali ossei e di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie, dopo un periodo di 10 anni, od estumulazioni ordinarie, trascorsi non meno di 30 anni dal decesso, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'*Ufficio di Stato Civile*. In caso di non completa scheletrizzazione della salma, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti dopo il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 Luglio 1998 e DPR 254 del 15 Luglio 2003. possono rispettivamente:
 - a. esiti derivanti da esumazione ordinaria:
 - permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviati a cremazione;
 - b. esiti estumulazioni ordinaria :
 - permanere nello stesso tumulo con l'obbligo del ripristino delle condizioni di impermeabilità;
 - essere avviati a cremazione;
2. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
3. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - a. 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b. 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
4. *L'Ufficiale di Stato Civile*, nel rispetto dell'art. 3 c. 1 lettera g) , previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, o, in caso di loro irreperibilità', dopo trenta giorni dalla pubblicazione



Comune di San Piero a Sieve

nell'Albo Pretorio del Comune di specifico avviso, autorizza la cremazione e la destinazione delle relative ceneri degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da salme inumate da almeno dieci anni e da salme tumulate da almeno venti anni;

5. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazioni ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubblica affissione presso i campi comuni in esumazione e le aree di tumulazione e presso l'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni con specifico avviso;
6. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazione cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune;
7. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Responsabile del settore competente alla gestione dei cimiteri, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a. delle circostanze rilevate;
 - b. del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c. del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorso dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
8. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del settore competente alla gestione dei cimiteri a disporre la cremazione in base alla disponibilità di spazio.
9. Per la cremazione di resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o di estumulazioni ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato;
10. *L'Ufficiale di Stato Civile*, l' A.U.S.L., il Responsabile di settore competente alla gestione dei cimiteri è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410



Comune di San Piero a Sieve

del Codice Penale o di distribuzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

Art. 3 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna e esecutore delle modalità di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art.2 comma 1, e dell'art. 3, comma 1 lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/2004 art. 2, comma 4.).

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero ovvero nel cinerario comune ai sensi del citato art. 80 c. 6 del DPR n. 285/1990 che coincide con l'ossario comune ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 285/1990

Art. 4 – Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri, compatibilmente con quanto prescritto dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, può essere:

a) Tumulata:



Comune di San Piero a Sieve

1. La Tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in ossaretto/celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro o di altri resti mortali.
2. La durata della tumulazione in ossaretti è quella prevista dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria art. 54 lettera "f" ovvero per 99 anni;
3. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi o ossaretti (gia' con resti mortali tumulati) ha luogo per il periodo concessorio residuo (art. 54 del Regolamento di Polizia Mortuaria) previsto per la salma o resti mortali gia' tumulati.

b) Inumata in area cimiteriale:

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0.25. E' obbligo uno strato minimo di terreno di m 0.30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.
4. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.
5. L'inumazione di una urna cineraria puo' essere effettuata anche sopra una tomba a terra comune (capo XIV del DPR n. 285/1990); In tale caso la durata dell'inumazione e' pari al periodo residuo per la salma .
6. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri.
7. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/90, per un periodo come stabilito dal successivo art. 10;

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3.



Comune di San Piero a Sieve

Art. 5 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri e' eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art 3 comma 1 lettera d) della legge n. 130/2001;
2. La dispersione delle ceneri è consentita, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile (art. 2 L. 130/2001) nei seguenti luoghi:
 - a. Nel cimitero di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 che coincide con l'ossario comune art. 67 del D.P.R. 285/1990 ;
 - b. Nell'area a ciò destinata, da individuare entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, all'interno dei cimiteri comunali sulla base delle disponibili di spazio;
 - c. In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d. Nei fiumi;
 - e. In aree private;
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1 numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione nei fiumi ed altri corsi d'acqua e' consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;

Art. 6 – Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.500,00.= a € 12.500,00.=.

Art. 7 – Senso Comunitario della Morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 3, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/04, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i



Comune di San Piero a Sieve

dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. mediante il pagamento della relativa tariffa. La permanenza della targa è prevista in minimo 10 anni. Le caratteristiche di realizzazione della targa, nonché l'individuazione dello spazio apposito saranno stabiliti dal Comune con determinazione del Responsabile del Settore competente Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8 – Registri Cimiteriali

Deve essere predisposto apposito registro nel quale l'Ufficiale di Stato Civile annota:

- a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b) il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti. (art. 9 della L.R. 29/2004).

Art. 9 – Procedura

1) Procedura per la concessione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile all'affidamento delle ceneri

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria;
- g) L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2) Procedura per la concessione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile alla dispersione delle ceneri, ai sensi del presente regolamento di cui dell'art. 4 della L.R.T. n.29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.



Comune di San Piero a Sieve

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell' art. 2 comma 1) della L.R.T. n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi del presente regolamento di cui all'art. 4 della L.R.T. n. 29 del 31 maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- c) L'Autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- d) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 10 – Deposito Provvisorio

E' consentita su richiesta degli aventi titolo, autorizzata dall' Ufficiale dello Stato Civile, la sosta per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali sulla base delle disponibilita' di spazio.

Detti spazi sono individuati negli ossaretti, che saranno assegnati dal Responsabile di Settore competente alla gestione dei cimiteri sulla base delle disponibilita' del momento, oppure in alternativa nella cappella comunale del Cimitero del Capoluogo.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

In tal caso sara' cura dell'Ufficiale di Stato Civile provvedere alla redazione di apposito verbale.

Art. 11 – Informazione ai Cittadini

Il Comune di San Piero a Sieve promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e altre forme di pubblicita' adeguate. Specifiche informazioni dovranno essere dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalita' di dispersione o di conservazione delle stesse.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Comune

Art. 12 – Tariffe

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono stabilite le tariffe relative alle forme di affidamento – dispersione e conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.